

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il mutamento di giurisprudenza non ha carattere normativo

Nel nostro ordinamento il [mutamento di giurisprudenza](#) non ha carattere normativo, perché la giurisprudenza nazionale (diverso è il discorso per quella sovranazionale), pur nel suo ruolo crescente di soft law, ha valore di vera e propria fonte del diritto solo in casi particolari (ad es., gli artt. 44 co. 1° l. 69/09 e 20 l. 124/15, nel disciplinare la delega per la riforma rispettivamente del processo amministrativo e di quello contabile, prevedono l'adeguamento delle leggi delegate alla "giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori"); per l'[art. 92 c.p.c.](#), il "mutamento di giurisprudenza" giustifica la [compensazione](#) delle [spese processuali](#). In assenza di carattere normativo, quindi, una nuova giurisprudenza ben potrebbe applicarsi a controversie pregresse, ferma la rilevanza nei processi pendenti dell'[overruling](#) "inopinato e repentino", riconoscendone l'imprevedibilità.

NDR: per approfondimenti sul tema di veda SPINA, [Focus su giustizia predittiva ed interpretazione della legge: giurisprudenza, dottrina, prassi](#)

Corte di appello di Bari, sentenza del 13.12.2018

...omissis...

Svolgimento del processo

Il cittadino pakistano *omissis* chiese al Tribunale di Bari il riconoscimento della protezione internazionale, o in subordine umanitaria, a lui negate con decisione 23.11.2015 della competente Commissione.

Il Tribunale respinse la domanda, trattata con rito sommario.

Ha proposto appello *omissis*. Con ordinanza 8.5.2018, questa Corte ha disposto l'ascolto dell'appellante, espletato il 23.10.2018 davanti al giudice designato. L'appellante ha poi confermato le sue conclusioni davanti al collegio, rinunciando ai termini per le memorie finali.

Motivi della decisione

La Corte esamina d'ufficio il profilo della tempestività dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della domanda di protezione, pronunciata all'esito di rito sommario e comunicata il 13.6.2017. Appello proposto con ordinanza notificata al Ministero il 12.7.2017, e quindi nel termine previsto dall'art. 702-quater c.p.c., ma depositata il 25.7.2017 insieme alla nota di iscrizione a ruolo, e cioè dopo la scadenza di quel termine.

Per costante orientamento di questa Corte, conforme alla prevalente giurisprudenza di merito e alla costante (fino a pochi giorni fa) giurisprudenza di legittimità, l'appello in materia di protezione si propone con citazione e non con ricorso, così come avviene per ogni altro procedimento di rito sommario, in quanto l'espressione "in caso di rigetto, la Corte d'Appello decide entro sei mesi dal deposito del ricorso", prevista per il richiedente soccombente in primo grado dall'art. 19 co. 9° d.lgs. 150/11, come modificato dall'art. 27 d.lgs. 142/15, sarebbe atecnica e inidonea di per sé sola, anche per il mancato riferimento all'appello proposto dalla parte pubblica, a fondare la forma del ricorso anziché quella della citazione.

Tale orientamento è stato ribaltato dalla sentenza nr. 28575/18 del 9.10-8.11.2018 delle Sezioni Unite della Cassazione, per la quale "nel regime dell'art. 19 del d.lgs. n. 142 del 2011, risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., tanto avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale quanto contro la decisione di accoglimento doveva essere introdotto con ricorso e non con citazione, atteso che il riferimento al "deposito del ricorso" introdotto nel comma 9 della norma dell'art. 19 dal testo sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. f) implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell'appello, così derogando, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 19, rispetto a quella individuabile anteriormente nella citazione ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c.".

Alla stregua di tale nuovo orientamento, dal quale la Corte non ritiene di discostarsi, l'appello in esame potrebbe considerarsi tardivo, in quanto proposto con atto depositato con la nota di iscrizione a ruolo dopo la scadenza del termine dell'art. 702-quater c.p.c.

Nel nostro ordinamento, infatti, il mutamento di giurisprudenza non ha carattere normativo, perché la giurisprudenza nazionale (diverso è il discorso per quella sovranazionale), pur nel suo ruolo crescente di soft law, ha valore di vera e propria fonte del diritto solo in casi particolari. Ad es., gli artt. 44 co. 1° l. 69/09 e 20 l. 124/15, nel disciplinare la delega per la riforma rispettivamente del processo amministrativo e di quello contabile, prevedono l'adeguamento delle leggi delegate alla "giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori"; per l'art. 92 cpv. c.p.c., il "mutamento di giurisprudenza" giustifica la compensazione delle

spese processuali. In assenza di carattere normativo, quindi, una nuova giurisprudenza ben potrebbe applicarsi a controversie pregresse.

La citata pronuncia delle SU, peraltro, si è posta il problema della rilevanza nei processi pendenti del suo overruling "inopinato e repentino", riconoscendone (pag. 28) l'imprevedibilità ed evidenziando la necessità di stabilire il momento di rilevanza dell'overruling onde escludere per il seguito l'affidamento delle parti nel pregresso orientamento.

In altri termini, l'affidamento nella perpetuazione della regola in precedenza individuata sia pure erroneamente (citazione e non ricorso) consente di escludere l'inammissibilità degli appelli proposti in base ad essa, purché anteriori a un momento da stabilire, che per le SU non coincide necessariamente con la sentenza nr. 17420/17, prima pronuncia a stabilire la forma della citazione.

Nel valutare tale profilo di fatto, la Corte non può stabilire sin d'ora il momento nel quale diventa esigibile dalla generalità dei difensori la piena consapevolezza del nuovo orientamento (e non della nuova legge, come sembra affermare la successiva Cass. 29506/18 nell'interpretare la pronuncia delle SU in punto di rilevanza dell'overruling), e quindi insostenibile l'affidamento nel pregresso orientamento. Può tuttavia escludere sin d'ora la presenza di tale consapevolezza all'8.11.2018, data di pubblicazione di Cass. SU nr. 28575/18.

Pertanto si ritiene ammissibile l'appello in esame, proposto ben prima di quella data con citazione notificata nel termine previsto dall'art. 702-quater c.p.c., e si può passare all'esame del merito. *omissis*

Va respinta la richiesta di ammissione al patrocinio pubblico, formulata con istanza 21.7.2017 a firma non autenticata dal difensore, il quale del resto ha chiesto la distrazione in suo favore.

Le spese del doppio grado (compenso di € 1500,00 per il primo grado e € 1900,00 per l'appello) e per l'interprete seguono la soccombenza.

PQM

In riforma dell'ordinanza appellata, riconosce la protezione sussidiaria a *omissis*; condanna il Ministero dell'Interno a pagare le spese di interprete, che liquida in separata sede, e a rifondere a *omissis* le spese processuali del doppio grado di giudizio, che distrae al difensore e liquida nella somma totale di € 3.400,00 per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %.